

Deliberazione della Giunta Regionale 28 marzo 2025, n. 2-939

Decreto Ministeriale 11.12.2009, "Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del sistema Tessera sanitaria". Disposizioni per l'anno 2025 sulla validita' delle attestazioni di esenzione rilasciate dalle AA.SS.LL.



Seduta N° 59

Adunanza 28 MARZO 2025

Il giorno 28 del mese di marzo duemilaventicinque alle ore 12:05 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente e degli Assessori Marina Chiarelli, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale, Enrico Bussalino con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori

Paolo BONGIOANNI - Elena CHIORINO - Marco GABUSI

DGR 2-939/2025/XII

OGGETTO:

Decreto Ministeriale 11.12.2009, "Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del sistema Tessera sanitaria". Disposizioni per l'anno 2025 sulla validita' delle attestazioni di esenzione rilasciate dalle AA.SS.LL.

A relazione di: Riboldi

Premesso che:

- l'art. 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni sancisce le condizioni di esenzione per reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria sulle prestazioni specialistiche ambulatoriali;
- l'art. 79, comma 1 sexies, lett. a) e b) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 41, comma 6 ter del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, definisce, tra l'altro, le modalità con cui il cittadino è tenuto ad autocertificare il possesso dei requisiti;
- il D.M. 11.12.2009 prevede che gli aventi diritto all'esenzione sono ricompresi negli elenchi predisposti e aggiornati dall'Agenzia dell'Entrate nell'ambito del sistema Tessera Sanitaria (TS) e resi disponibili alle ASL e ai medici prescrittori;
- l'attuazione delle disposizioni di cui al citato decreto, attraverso le funzionalità operative che

l'Agenzia delle Entrate rende disponibili al sistema TS, permette di esercitare una verifica puntuale sulle condizioni di esenzione per motivi di reddito, semplificando e razionalizzando le procedure di controllo, a maggior garanzia per il medesimo dichiarante;

- lo stesso decreto, all'art. 7, prevede che i cittadini che intendano avvalersi del diritto all'esenzione, anche se non ricompresi nei predetti elenchi, sono tenuti a presentare idonea autocertificazione all'Azienda Sanitaria Locale di competenza e ad acquisire il relativo certificato di esenzione valido per l'anno solare in corso con proroga tecnica fino al 31 marzo dell'anno successivo e ogni anno gli elenchi dei cittadini esenti vengono costantemente aggiornati con le autocertificazioni rese dai cittadini.

Richiamate:

- la deliberazione n. 41-1977 del 29.04.2011, con cui la Giunta regionale ha stabilito l'avvio delle specifiche modalità attuative del D.M. 11 dicembre 2009, a partire dal 1° giugno 2011, individuando, altresì, la data del 1° agosto 2011 per la messa a regime in Regione Piemonte della procedura di verifica delle esenzioni per reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto informatico del sistema Tessera Sanitaria;

- la deliberazione n. 39-8425 del 15.02.2019, con cui la Giunta regionale ha stabilito che a far data dal 1° marzo 2019 è eliminata la quota fissa di compartecipazione alla spesa farmaceutica da parte degli assistiti, a suo tempo istituita nella Regione Piemonte dalla DGR n. 57-5740 del 3 aprile 2002, Allegato C, come successivamente integrata e modificata.

Dato atto che:

- per quanto previsto nella D.G.R. n. 39-8425 del 15.02.2019 sopra citata, non è più efficace l'esenzione regionale E05, codice relativo esclusivamente alle esenzioni per reddito dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica, introdotto dalla DGR n. 16-3096 del 12.12.2011 in sostituzione del codice E11, per i residenti in Piemonte compresi tra i 6 e i 65 anni di età, secondo I criteri reddituali già individuati con DGR n. 51-7754 del 10.12.2007;

- in applicazione alla Legge 537/1993, art. 8 comma 16, e s.m.i. le condizioni che danno diritto all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per reddito sono:

E01: Cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro. Il minore, al compimento del 6° anno, non potrà più usufruire di tale esenzione;

E02: Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico;

E03: Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico;

E04: Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.

Dato atto inoltre, che:

- è stata attivata la funzionalità telematica necessaria per consentire al cittadino, in qualità di dichiarante, la presentazione alle ASL e pertanto al sistema Tessera sanitaria delle autocertificazioni per l'esenzione per reddito, per sé e per altri (in qualità di: coniuge, figlio, o altro parente fino al III grado per impedimento sanitario dell'interessato ex art 4 comma 2 DPR 445/2000; genitore esercente la potestà; tutore, amministratore di sostegno o curatore), secondo quanto previsto dall'articolo 65 del D.Lgs 7 marzo 2005, n.82, che ha stabilito, tra l'altro, quanto segue: “[...] Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: [...] quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti; [...]”;

- per l'attivazione della funzionalità telematica di cui al punto precedente le ASL hanno nominato, con propri atti, il CSI-Piemonte, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo GDPR 679/2016, responsabile per il trattamento di dati personali;

- quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), o in alternativa con credenziali di Tessera Sanitaria con microchip TS-CNS (Tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi), o qualsiasi Carta Nazionale Servizi, non è necessario allegare per via telematica la copia della carta d'identità in quanto l'autenticazione con Livello di sicurezza 2 permette di ricondurre con certezza l'accesso al sottoscrittore;

- ai fini del riconoscimento dell'esenzione il dichiarante deve indicare, altresì, i dati del cittadino disoccupato o titolare del diritto all'esenzione.

Ritenuto che le autocertificazioni degli assistiti relative all'esenzione per reddito inerenti le condizioni E01, E03 e E04 valide al 31.03.2025, conservino la propria validità sino al 31.03.2026 e, comunque, non oltre il permanere della sussistenza delle condizioni di status e reddito autocertificate.

Ritenuto, in particolare, di prorogare, nei termini sopra indicati, la validità delle attestazioni (verificate positivamente) relative ai seguenti codici:

E01: soggetto con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro (ex art. 8 comma 16 della Legge 537/1993 e successive modifiche ed integrazioni). Il minore, al compimento del 6° anno, non potrà più usufruire di tale esenzione;

E03: soggetto titolare (o a carico di altro soggetto titolare) di assegno (ex pensione) sociale (ex art. 8 comma 16 della Legge 537/1993 e successive modifiche ed integrazioni);

E04: soggetto titolare (o a carico di altro soggetto titolare) di pensione al minimo con più di 60 anni e reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della Legge 537/1993 e successive modifiche ed integrazioni).

Stabilito, viceversa:

- che perdono validità gli attestati di esenzione con il codice E02, considerata l'estrema variabilità della condizione (soggetto titolare, o a carico di altro soggetto titolare, della condizione di disoccupato con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico ex art. 8 comma

16 della Legge 537/1993 e successive modifiche ed integrazioni. All'interno di questa categoria è da considerarsi anche il lavoratore in mobilità e i propri familiari a carico solo se il soggetto è iscritto all'Ufficio del lavoro ed appartiene ad un nucleo familiare così come previsto per il disoccupato);

- che i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'alinea precedente dovranno pertanto recarsi presso la propria ASL per il rinnovo del certificato.

Precisato che:

- gli assistiti potranno avvalersi della validità degli autocertificati di esenzione relativi alle condizioni E01, E03 e E04 sotto la propria responsabilità, con l'obbligo di comunicare alle ASL di appartenenza, anche attraverso la funzionalità telematica, le eventuali variazioni;

- per i soggetti che, all'esito dei controlli effettuati ex art. 1 del citato D.M. 11.12.2009 da parte del sistema Tessera Sanitaria sulle autodichiarazioni rese, sono stati oggetto di verifica negativa rispetto ai dati resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, la validità dei relativi attestati non può considerarsi prorogata e i medesimi devono essere esclusi dagli elenchi dei soggetti esenti disponibili alle ASL e ai medici prescrittori;

- nei confronti dei soggetti suindicati l'ASL provvederà a rendere nota, anche contestualmente alle azioni di recupero dell'indebito, la cancellazione dai predetti elenchi dei cittadini esenti, invitando, al contempo, a ripresentare nuova autocertificazione quei cittadini che ritengano di essere in possesso - attualmente - dei requisiti reddituali per l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria;

- resta valida la possibilità per i cittadini che riscontrino le condizioni di avente diritto di poter autocertificare l'esenzione presso l'ASL di appartenenza, anche attraverso la funzionalità telematica;

- l'assistito, comunque, è sempre responsabile, anche penalmente, di un eventuale utilizzo dell'attestazione di esenzione, all'atto della prescrizione, qualora si siano modificate le sue condizioni reddituali o di stato civile, in modo da determinare la perdita del diritto, pena l'applicazione delle sanzioni, anche penali, previste in merito dalla legge anche per eventuali abusi di utilizzo in carenza dei requisiti prescritti dalla legge (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.);

- in ogni caso è responsabilità dello stesso assistito cui si riferisce l'attestazione comunicare tempestivamente all'Azienda Sanitaria Locale, anche tramite la modalità telematica "Autocertificazione esenzioni da reddito", la perdita del diritto all'esenzione, pena l'applicazione delle sanzioni anche penali previste;

- il contenuto di tutte le autocertificazioni sarà oggetto di controlli nel prossimo periodo e, quindi, si giungerà alla cancellazione degli elenchi degli esenti ove si riscontri una verifica negativa.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto le disposizioni qui contenute trovano copertura con le risorse del fondo sanitario nazionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

- gli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i.;
- l'art. 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 51-7754 del 10.12.2007;
- la D.G.R. n. 41-1977 del 29.04.2011;
- la D.G.R. n. 16-3096 del 12.12.2011;
- la D.G.R. n. 23-6689 del 29.03.2018;
- la D.G.R. n. 35-6673 del 27.03.2023, così come aggiornata con D.G.R. n. 19-6919 del 22.05.2023;
- la D.G.R. n. 3-8294/2024/XI del 12.03.2024;
- la D.G.R. n. 5-426/2024/XII del 28.11.2024.

DELIBERA

1. di stabilire che le autocertificazioni degli assistiti relative all'esenzione per reddito inerenti le condizioni E01, E03 e E04 valide al 31.03.2025, conservino la propria validità sino al **31.03.2026**, comunque, non oltre il permanere della sussistenza delle condizioni di status e reddito autocertificate, per consentire agli uffici regionali competenti di predisporre appositi format per semplificare le procedure e la modulistica di riferimento ed in coerenza con il termine temporale previsto per l'approfondimento tecnico, a cura della Direzione Sanità, finalizzato all'appropriatezza ed all'efficienza erogativa delle prestazioni ambulatoriali, ai sensi della D.G.R. n. 3-8294/2024/XI del 12.03.2024;
2. di stabilire con riferimento ai soggetti che, all'esito dei controlli effettuati ex art 1 del D.M. 11.12.2009 da parte del sistema Tessera Sanitaria sulle autodichiarazioni rese, sono stati oggetto di verifica negativa rispetto ai dati resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, che la validità dei relativi attestati non è prorogata e i medesimi devono essere esclusi tempestivamente dalle ASL, attraverso il CSI-Piemonte in qualità di loro responsabile del trattamento dati, dagli elenchi dei soggetti esenti disponibili alle ASL e ai medici prescrittori;
3. che perdono validità gli attestati di esenzione con il codice E02 in scadenza al 31 marzo 2024 e, pertanto, i soggetti interessati dovranno recarsi presso la propria ASL per il rinnovo del certificato;
4. di demandare alla Direzione regionale Sanità l'adozione di ogni atto necessario per l'attuazione della presente deliberazione, affinché le Aziende Sanitarie Locali si attivino ad adottare ogni idonea modalità organizzativa;
5. di ribadire che l'assistito, comunque, è sempre responsabile, anche penalmente, di un eventuale utilizzo dell'attestazione di esenzione, all'atto della prescrizione, qualora si siano modificate le sue condizioni reddituali o di stato civile, in modo da determinare la perdita del diritto, pena l'applicazione delle sanzioni, anche penali, previste in merito dalla legge anche per eventuali abusi di utilizzo in carenza dei requisiti prescritti dalla legge (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.);

6. che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.